

DELIBERA N. 75 DEL 15/05/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: RINNOVO CONCESSIONE E SUB-CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ C.V.A. S.P.A. DI CHÂTILLON .-

L'anno 2019 addì 15 del mese di maggio alle ore 11:00 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CAPPELLETTI ALESSIO LUIGI	Assessore	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente

Totale Presenti: 6

Totale Assenti: 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, MACHET CRISTINA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Ufficio Segreteria

Oggetto: RINNOVO CONCESSIONE E SUB-CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ C.V.A. S.P.A. DI CHÂTILLON .-

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);
- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 11/11/2002 e s.m.i. e particolarmente l'art. 21 in materia di competenze della Giunta Comunale;
- il regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con DGC n. 1 del 09/01/2014 e s.m.i.;
- il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 09/01/2019;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 26/02/2019 con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 e il D.U.P. (documento unico di programmazione) per il triennio 2019/2021;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 27/03/2019 con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 e dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000;

PREMESSO:

- che il Comune di Valtournenche ha in concessione, in forza di scrittura privata sottoscritta in data 15/05/2009, da parte della Compagnia Valdostana delle Acque S.p.a., siglabile C.V.A., con sede legale a Châtillon (Ao) in via Stazione n. 31 – C.F. e P. Iva 01013130073 – , in località Maen i seguenti immobili catastalmente identificati: al Foglio 43 Mapp. 1, 33, 490 e al Foglio 44 Mapp. 309 e 311;
- che sul Foglio 43 Mapp. 1 - come da planimetria allegata - insistono n. 3 fabbricati denominati “Ex colonia Enel”, di proprietà di C.V.A. S.p.a. concessi anch'essi al Comune in forza dell'anzidetta scrittura privata sottoscritta in data 15/05/2009;
- che la concessione citata, in punto di scadenza al 14/05/2014, è stata rinnovata da C.V.A. S.p.a. per 5 anni e dunque fino al 14/05/2019;
- che il Comune di Valtournenche in coerenza con la convenzione primaria di concessione intercorrente tra il Comune e C.V.A. S.p.a. concedeva, per anni 5 e rinnovava fino al 14/05/2019 in sub-concessione alla Parrocchia SS. Bernardo e Giuseppe con sede legale a Rescaldina (Mi) in Piazza della Chiesa 11 C.F. e P. Iva 08568770153, una porzione dell'immobile contraddistinto al Foglio 43 Mapp. 1, per una superficie totale di mq. 7.074,00 come da planimetria allegata (area evidenziata in verde), sulla quale insistono n. 3 fabbricati denominati “Ex colonia Enel” da destinare ad attività estiva di campeggio nell'ambito delle proprie finalità di sostegno e promozione del turismo sociale;

RILEVATO che sia la concessione tra la C.V.A. S.p.a. di Châtillon e il Comune di Valtournenche che la sub-concessione tra il Comune di Valtournenche e la Parrocchia SS. Bernardo e Giuseppe sono prossime a scadenza;

PRESO ATTO che la Parrocchia SS. Bernardo e Giuseppe, che svolge da anni attività di educazione, formazione e ricreazione in montagna per famiglie e ragazzi, ha espresso verbalmente la volontà di rinnovare il contratto in essere con il Comune di Valtournenche, in scadenza al 14/05/2019, per la sub-concessione dell'area *de qua* da destinare ad attività estiva di campeggio nell'ambito delle proprie finalità di sostegno e promozione del turismo sociale;

RICHIAMATO:

- la nota prot. 9816/4/3 del 21/08/2018 trasmessa dal Comune di Valtournenche alla C.V.A. S.p.a. di Châtillon con la quale si formalizzava la richiesta di rinnovo della concessione fino al 14/05/2024 e si richiedeva il nulla-osta alla sub-concessione da parte del Comune di Valtournenche alla Parrocchia SS. Bernardo e Giuseppe di Rescaldina;
- la nota prot. 14324 del 29 novembre 2018 trasmessa dalla C.V.A. S.p.a. di Châtillon al Comune di Valtournenche con la quale la stessa:
 - a) esprimeva formalmente il proprio assenso al rinnovo della scrittura privata tra C.V.A. S.p.a. di Châtillon e Comune di Valtournenche sottoscritta in data 15 maggio 2009 e già rinnovata fino al 14 maggio 2019;
 - a) comunicava il nullaosta alla sub-concessione alla Parrocchia SS. Bernardo e Giuseppe di Rescaldina;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 8 della convenzione tra C.V.A. S.p.a. e il Comune di Valtournenche il canone di concessione a carico del Comune era pari a € 750,00 annui rivalutati ISTAT;
- come concordato tra le parti C.V.A. S.p.a. ha rinunciato per i primi 5 anni al canone in cambio di alcuni lavori condotti dal Comune per l'allacciamento fognario dell'area;
- detto canone dal periodo contrattuale 2014/2019 è dovuto;
- ad oggi il canone annuale rivalutato ISTAT ammonta ad € 838,70 IVA esclusa;
- il canone annuale di € 838,70 IVA esclusa verrà rivalutato con l'indice ISTAT del mese di aprile 2019;

PRESO ATTO che il canone annuo per il contratto di sub-concessione dei terreni sottoscritto tra il Comune di Valtournenche e la Parrocchia SS. Bernardo e Giuseppe di Rescaldina (MI) per il periodo 2014/2019 ammonta a € 1.500,00;

RITENUTO opportuno e conveniente:

- 1) rinnovare la convenzione – allegata - con la C.V.A. S.p.a. per la concessione in località Maen dei seguenti immobili catastalmente identificati: al Foglio 43 Mapp. 1, 33, 490 e al Foglio 44 Mapp. 309 e 311 per un periodo di 5 anni, fino al 14/05/2024, con un canone annuo di € 838,70 IVA e adeguamento ISTAT esclusi - nota C.V.A. S.p.a. allegata;
- 2) rinnovare la sub-concessione di porzione dell'immobile contraddistinto al Foglio 43 Mapp. 1 per una superficie totale di mq. 7.074,00 come da planimetria allegata (area evidenziata in verde) sul quale insistono n. 3 fabbricati denominati "Ex colonia Enel", in considerazione delle specifiche finalità sociali della Parrocchia SS. Bernardo e Giuseppe di Rescaldina (MI) che intende perseguire

la propria attività di educazione, formazione e ricreazione in montagna per famiglie e ragazzi organizzando un campeggio estivo in loco, per un periodo di 5 anni fino al 14/05/2024 in coerenza con la convenzione primaria di concessione intercorrente tra il Comune e C.V.A. S.p.a.,

- 3) ridefinire l'importo del canone annuo lordo in € 1.600,00;

VISTO:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, competente per materia, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3 dello Statuto Comunale;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile della proposta anche in merito alla sua copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 così come sostituito dall'art. 6 comma 1 della L.R. n. 14 in data 09.04.2010;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

Per le ragioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. DI RINNOVARE la convenzione – allegata - con la C.V.A. S.p.a per la concessione in località Maen dei seguenti immobili catastalmente identificati: al Foglio 43 Mapp. 1, 33, 490 e al Foglio 44 Mapp. 309 e 311 per un periodo di 5 anni, fino al 14/05/2024, con un canone annuo di € 838,70 IVA e adeguamento ISTAT esclusi, nota C.V.A. S.p.a allegata;
2. DI RINNOVARE, come da bozza allegata, la sub-concessione di porzione dell'immobile contraddistinto al Foglio 43 Mapp. 1 per una superficie totale di mq. 7.074,00 come da planimetria allegata (area evidenziata in verde) sul quale insistono n. 3 fabbricati denominati "Ex colonia Enel", in considerazione delle specifiche finalità sociali della Parrocchia SS. Bernardo e Giuseppe di Rescaldina (MI) che intende perseguire la propria attività di educazione, formazione e ricreazione in montagna per famiglie e ragazzi organizzando un campeggio estivo in loco, per un periodo di 5 anni fino al 14/05/2024 in coerenza con la convenzione primaria di concessione intercorrente tra il Comune e C.V.A. S.p.a.;
3. DI RIDEFINIRE l'importo del canone annuo lordo per la sub-concessione alla Parrocchia SS. Bernardo e Giuseppe in € 1.600,00;
4. DI APPROVARE lo schema di convenzione, regolante la concessione, che qui si allega per costituire parte integrante del presente provvedimento;
5. DI DEMANDARE al Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, la sottoscrizione della convenzione;
6. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi di legge, è il Segretario Comunale dott.ssa Cristina Machet;
7. DI INCARICARE il Segretario Comunale e i responsabili dei servizi all'adozione dei successivi atti di loro competenza;
8. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per le necessarie e conseguenti azioni amministrative e per le necessarie e conseguenti azioni contabili relative all'impegno delle somme dovute a C.V.A. S.p.a. e dell'accertamento di quelle dovute dalla Parrocchia dei SS. Bernardo e Giuseppe di Rescaldina (MI) derivanti dalle rispettive obbligazioni contrattuali.

COMUNE | COMMUNE



VALTOURNENCHE

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Région Autonome Vallée d'Aoste

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Il Segretario Comunale

Dott.ssa MACHET CRISTINA



CVA

Direzione Operativa Operations
Funzione Patrimonio, TLC e Sicurezza Impianti

Châtillon, 28 NOV. 2018

inviata a mezzo pec:
protocollo@pec.comune.valtournenche.ao.it

Spettabile
Comune di VALTOURNENCHE
Piazza della Chiesa, 1
11028 VALTOURNENCHE (AO)

Oggetto: Richiesta rinnovo concessione area "ex campeggio Enel" a Maen di Valtournenche.

Con riferimento alla Vostra richiesta di pari oggetto esprimiamo il nostro assenso al rinnovo della scrittura privata sottoscritta in data 15 maggio 2009.

Comunichiamo inoltre il nostro nullaosta alla sub-concessione delle aree alla Parrocchia S. Bernardo e Giuseppe di Rescaldina.

Il canone aggiornato non può per il momento essere calcolato in quanto è necessario che l'ISTAT pubblichi l'indice dei prezzi al consumo previsto contrattualmente per il mese di aprile 2019.

Distinti saluti.

Il Direttore Operativo
(dott. Ing. Lorenzo ARTAZ)

/gV



Gruppo CVA



Energia pura



C.V.A. S.p.A. a.s.u.
Società per Azioni a Socio Unico
soggetta all'attività di Direzione e
Coordinamento da parte della

Compagnia Valdostana delle Acque
Compagnie Valdôtaine des Eaux S.p.A.
Via Stazione, 31
11024 Châtillon (AO) I

Tel. +39 0166 823111
Fax +39 0166 823031
E-mail: info@cvaspa.it
PEC: legale@pec.cvaspa.it

N° Reg. Imprese di Aosta
Cod. fisc. e partita IVA
01013130073
R.F.A. n° 61357
Cap.Soc. € 395.000.000,00 i.v.

Comune di Valtournenche - Prot. N. 2018/14324 - Data/ora: 29/11/2018 09:22:28

	CONVENZIONE DI SUB-CONCESSIONE DI IMMOBILE	
	TRA	
	Il Comune di Valtournenche , con sede legale in Valtournenche, Piazza della	
	Chiesa n. 1, Codice Fiscale 81002630077, Partita IVA 00415160076, nella persona	
	del Sindaco <i>pro tempore</i> , sig. Jean Antoine Maquignaz, nato a Aosta il 08/02/1984,	
	il quale agisce in forza della deliberazione della Giunta comunale n. xxxxxxxxxxxx	
	del xxxxxxxxxxxx, esecutiva ai sensi di legge nel seguito indicato come il	
	“Comune” e/o il “Concedente”. =====	
	E	
	La Parrocchia SS. Bernardo e Giuseppe , con sede legale in Rescaldina (Mi),	
	Piazza della Chiesa n. 11, Codice Fiscale e Partita IVA 08568770153, nella persona	
	del Parroco, don Enrico VERTEMATI, nato a Lomagna (Lc) il 26/11/1949, il quale	
	agisce in forza di Parroco <i>pro tempore</i> nel seguito indicato come la “Parrocchia” e/o	
	il “Sub-concessionario”.=====	
	Il Comune e la Parrocchia verranno di seguito definiti le “Parti” se considerati	
	congiuntamente, la “Parte” se considerati singolarmente.=====	
	PREMESSO	
	- Che il Comune ha in concessione da parte della Compagnia Valdostana delle	
	Acque S.p.a., siglabile C.V.A., con sede legale a Châtillon (Ao) in via Stazione n.	
	31 – C.F. e P. Iva 01013130073 – un’area sita nel Comune di Valtournenche, in	
	località Maen, catastalmente identificata al Foglio 43 Mappale 1; =====	
	- Che una porzione dell’immobile contraddistinto al Foglio 43 Mapp. 1 per una	
	superficie totale di mq. 7.074,00 come da planimetria allegata (area evidenziata in	
	verde) sulla quale insistono n. 3 fabbricati denominati “Ex colonia Enel” di	
	proprietà di C.V.A. S.p.a., concessi anch’essi al Comune in forza di scrittura	
	1	

	privata sottoscritta in data 15/05/2009, sono stati ceduti in sub-concessione alla	
	Parrocchia SS. Bernardo e Giuseppe; =====	
	- Che la Parrocchia SS. Bernardo e Giuseppe, che svolge da anni attività di	
	educazione, formazione e ricreazione in montagna per famiglie e ragazzi, ha	
	espresso la volontà di rinnovare il contratto in essere con il Comune di	
	Valtournenche, per ulteriori 5 anni e dunque fino al 14/05/2024, per la sub-	
	concessione dell'area <i>de qua</i> da destinare ad attività estiva di campeggio	
	nell'ambito delle proprie finalità di sostegno e promozione del turismo sociale; ==	
	- Che il Comune di Valtournenche con propria nota prot. 9816/4/3 del 21/08/2018	
	formalizzava alla C.V.A. S.p.a. di Châtillon la richiesta di rinnovo della concessione	
	fino al 15/05/2024 e richiedeva il nulla-osta alla sub-concessione da parte del	
	Comune alla Parrocchia SS.Bernardo e Giuseppe di Rescaldina; =====	
	- Che la C.V.A. S.p.a. di Châtillon con nota trasmessa al Comune di Valtournenche	
	assunta al prot. 14324 del 29 novembre 2018: esprimeva il proprio assenso al	
	rinnovo della scrittura privata sottoscritta in data 14 maggio 2009 e già rinnovata	
	fino al 14 maggio 2019 e comunicava il nullaosta alla sub-concessione delle aree	
	alla Parrocchia SS. Bernardo e Giuseppe di Rescaldina; =====	
	- Che il Comune, con deliberazione della Giunta comunale n. xxx del xxxxxxxxx	
	ha inteso rinnovare il rapporto giuridico di sub-concessione dell'area per un periodo	
	di 5 anni, pari alla durata del contratto di concessione originario e rinnovato tra il	
	Comune e C.V.A., richiedendo un canone di concessione pari a € 1.600,00 lordi	
	annui;=	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	Con il seguente contratto, da valere ad ogni effetto di legge, tra le Parti si conviene	
	e si stipula quanto segue: =====	
	2	

	ART. 1) <u>PREMESSE</u> - Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.=====	
	ART. 2) <u>OGGETTO</u> – Il Comune sub-concede in via esclusiva, e in forza del contratto di concessione in essere con C.V.A. S.p.a., alla Parrocchia l'utilizzo dell'area descritta in premessa, come evidenziato sulla planimetria qui allegata.===	
	L'area verrà adibita dal Concessionario a campeggio estivo per i bambini e i ragazzi della Parrocchia.=====	
	ART. 3) <u>CANONE</u> – Il canone annuo della presente sub-concessione viene fissato in € 1.600,00 lordi annui che la Parrocchia si impegna a corrispondere al Comune in via anticipata entro il 15 luglio di ogni anno.=====	
	ART. 4) <u>DURATA</u> – La durata del presente contratto è fissata in anni 5 (cinque) e comunque non oltre il termine del 14/05/2024 di validità dell'accordo di concessione primario intercorrente tra il Comune e C.V.A. S.p.a. Il Comune potrà comunque recedere anticipatamente dal presente contratto, previo congruo preavviso e senza che la Parrocchia possa nulla pretendere, qualora il contratto di concessione originario venga risolto anticipatamente ai sensi dell'art. 7 dell'atto in riferimento per esigenze proprie di C.V.A. S.p.a. =====	
	Nel caso in parola alla Parrocchia spetta il solo rimborso, anche parziale, del canone di concessione eventualmente già versato.=====	
	ART. 5) <u>OBBLIGHI COMUNE</u> - L'area oggetto del presente contratto viene concessa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Qualora fenomeni atmosferici di particolare intensità determinino un'alterazione dello stato delle piante ivi presenti tale da poter rendere non sicuro lo svolgimento dell'attività di campeggio sarà cura del Comune, ricevutone avviso da parte della Parrocchia e anche attraverso l'ausilio del Corpo Forestale Valdostano, ripristinare le condizioni di	

	sicurezza dell'area.=====	
	ART. 6) OBBLIGHI PARROCCHIA – Consapevole dei possibili rischi individuati	
	all’art. 5 al verificarsi di situazioni potenzialmente rischiose la Parrocchia, sotto la	
	propria responsabilità, si impegna a cessare e/o sospendere l’attività di campeggio	
	in loco e a fare in modo che tutti i soggetti presenti nell’Area abbandonino	
	immediatamente la stessa provvedendo a darne immediata comunicazione al	
	Comune;=====	
	Solo a seguito di autorizzazione rilasciata dal Comune, sentito anche il parere delle	
	Autorità competenti, la Parrocchia potrà riprendere lo svolgimento dell’attività di	
	campeggio nell’area oggetto della presente scrittura.=====	
	Le parti concordemente stabiliscono che nulla sarà dovuto dal Comune alla	
	Parrocchia a titolo di risarcimento e/o indennizzo per eventuali danni di qualsiasi	
	natura e importo che la Parrocchia dovesse subire a seguito della cessazione e/o	
	sospensione dell’attività di campeggio per i motivi di cui sopra.=====	
	Previa autorizzazione del Comune la Parrocchia potrà posare nell’area eventuali	
	strutture che resteranno di esclusiva proprietà del sub-concessionario.=====	
	Al termine del rapporto contrattuale il Comune avrà il diritto di pretendere la	
	riduzione in pristino dello stato dei luoghi a spese della Parrocchia ed entro 180	
	giorni dalla cessazione degli effetti del presente contratto. In alternativa il Comune	
	avrà il diritto di ritenere le nuove opere senza compenso alcuno per la Parrocchia.=	
	Durante il periodo di attività di campeggio la Parrocchia si impegna a mantenere	
	pulita ed in ordine l’area oggetto di sub-concessione e a restituirla in condizioni di	
	pulizia e decoro al Comune al termine dei periodi annuali di utilizzo.=====	
	Al termine del periodo di validità del presente contratto la Parrocchia i impegna	
	altresi a liberare l’area dalle attrezzature depositate al termine dell’attività di	

	campeggio e a riconsegnarla libera al Comune.=====	
	ART. 7) RESPONSABILITÀ – La Parrocchia si assume ogni e qualsiasi	
	responsabilità diretta o indiretta, sia nei confronti di terzi che del Comune, derivanti	
	dall'uso dei terreni, manlevando totalmente il Comune al riguardo.=====	
	ART. 8) – CONTROLLI – Il Comune ha il diritto di procedere in ogni momento,	
	anche avvalendosi di persone di fiducia, a tutte le visite ispettive che riterrà	
	opportune al fine di verificare la corretta attuazione del contratto.=====	
	ART. 9) RISOLUZIONE - L’inadempienza da parte del Comodatario di una SOLA	
	delle clausole contenute in questo contratto produrrà <i>ipso jure</i> , la sua risoluzione e	
	ciò senza pregiudizio alcuno per il Comune per eventuali richieste di risarcimento	
	danni.=====	
	ART. 10) RECESSO – E’ facoltà delle parti recedere dal presente contratto previo	
	preavviso di almeno 90 giorni da recapitare a mezzo raccomandata A/R o PEC.=====	
	ART. 11) AUTORIZZAZIONI E CONDIZIONE SOSPENSIVA – Rimangono in	
	capo alla Parrocchia tutte le autorizzazioni previste in forza di legge e rilasciate	
	dalle autorità competenti per lo svolgimento dell’attività di campeggio.=====	
	Tutti gli effetti del presente contratto sono sospensivamente subordinati	
	all’ottenimento, da parte della Parrocchia, delle autorizzazioni summenzionate.=====	
	ART. 12) MODIFICHE CONTRATTUALI – Il presente contratto non può essere	
	modificato se non con l'accordo delle Parti ed a mezzo di forma scritta.=====	
	ART. 13) RINVII – Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto la	
	parti fanno espresso rinvio alle vigenti norme in tema di concessioni, al Codice	
	Civile e agli usi e consuetudini della Regione Autonoma Valle d’Aosta.=====	
	ART. 14) FORO COMPETENTE – Per eventuali controversie che non fossero	
	risolvibili in sede stragiudiziale si riconosce la competenza esclusiva del Foro di	

	Aosta.=====	
	ART. 15) <u>TRATTAMENTO DATI PERSONALI</u> - I dati personali acquisiti dalle	
	Parti, sono soggetti alla tutela di cui al D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii. e al	
	Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati ai soli fini del presente contratto e	
	dei rapporti ad esso connessi. Alle Parti è riconosciuto il diritto di accesso ai propri	
	dati, di richiederne la correzione, l'integrazione ed ogni altro diritto ivi contemplato.	
	ART. 16) <u>DOMICILIO</u> – Ad ogni effetto legale le Parti eleggono domicilio:=====	
	- Comune di Valtournenche – c/o Municipio in Piazza della Chiesa n. 1 – 11028	
	Valtournenche (AO) ;=====	
	- Parrocchia S.S. Bernardo e Giuseppe – in Piazza della Chiesa n. 11 – 20027	
	Rescaldina (MI);=====	
	ART. 17) <u>REGISTRAZIONE</u> - Le spese di bollo e registrazione derivanti dal	
	presente contratto sono poste a carico delle parti ai sensi di legge. =====	
	ART. 18) <u>DISPOSIZIONI FINALI</u> – Le parti si danno reciprocamente atto che la	
	doppia sottoscrizione di alcune clausole ex artt. 1341 e 1342 c.c. non è necessaria in	
	quanto la presente scrittura è stata negoziata effettivamente in ogni sua parte.=====	
	La presente scrittura, redatta in due originali debitamente bollati e sottoscritti in	
	calce dalle parti, consta di n. 6 pagine intere e quanto fin qui della presente	
	numerate progressivamente.=====	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	Valtournenche, li	
	Per il Comune – il Sindaco Jean Antoine Maquignaz _____	
	Per la Parrocchia – Il Parroco Don Enrico Vertemati _____	
	Allegati: Planimetria	
	6	

520234

**Concessione Precaria****SCRITTURA PRIVATA****TRA**

Compagnia Valdostana delle Acque – Compagnie Valdôtaine des Eaux S.p.A. siglabile C.V.A. S.p.A., con sede legale in Châtillon, via Stazione 31, iscritta al Registro delle Imprese di Aosta al n° 01013130073, R.E.A. 61357, Cod. Fisc. e Part. IVA 01013130073, in seguito per brevità denominata “C.V.A.”, nella persona del suo Presidente Dott. Riccardo TRI-SOLDI;

E

Il Comune di Valtournenche con sede nella casa comunale in Piazza della Chiesa n° 1, C.F. n° 81002630077, P.I. n° 00415160076, in seguito per brevità denominato “Comune” e/o “Amministrazione Comunale” in persona del Sindaco, Sig. CHATILLARD Domenico, il quale agisce in forza di Deliberazione n°35 in data 25 marzo 2009, della Giunta Comunale (Allegato A), divenuta esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO

- che C.V.A. è proprietaria in Comune di Valtournenche, fraz. Maen, di un complesso di immobili facenti parte dell'impianto idroelettrico denominato di Maen e sino agli anni novanta usati da Enel, dante causa di C.V.A., come centro ricreativo per i figli dei dipendenti, campeggio e gioco calcio, descritti a catasto del comune di Valtournenche con i mappali 1 (di mq 10.273), 33 (di mq 3.588), e 490 (di mq 90) del foglio 43 e mappali 311 (di mq 582), 309 (di mq 331) del foglio 44;
- che tra C.V.A. ed il Comune è stata sottoscritta in data 27 settembre

maggio
2014

MB

2007 una "scrittura privata di intenti e preaccordo";

- che C.V.A. ribadisce la propria disponibilità a cedere al comune la parte di terreno indicata in verde nell'allegata planimetria purché vi sia, sull'area evidenziata in giallo, un recupero dei volumi insistenti sull'area ceduta per una consistenza di almeno 2900 mc;

- che l'Amministrazione Comunale è interessata ad ottenere la possibilità di utilizzare il terreno di cui al precedente punto in premessa anche prima di acquisirne l'eventuale titolarità e che C.V.A. è intenzionata a concedere al Comune tale facoltà di utilizzo;

- che, per la realizzazione di un parcheggio in località Maen sul mappale 33 fg. 43 è già stata sottoscritta una convenzione tra le parti;

TUTTO CIO PREMESSO SI CONVIENE

E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1) – Quanto esposto in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2) – C.V.A. S.p.A. concede al comune di Valtournenche l'area evidenziata in verde nella planimetria allegata (Allegato B) per una superficie approssimativa di mq 7.800 circa;

Art. 3) L'Amministrazione Comunale si impegna ad acquisire preventivamente, dalle Autorità competenti, le eventuali autorizzazioni che si rendono necessarie per l'utilizzazione del suddetto terreno a fini ricreativi, esonerando la C.V.A. da ogni responsabilità nei riguardi delle vigenti leggi e disposizioni, ed in particolare per quanto attiene alle norme di sicurezza che tutelano i futuri fruitori del sito;

Art. 4) L'area sopra descritta viene concessa nello stato di fatto e di diritto

in cui si trova. La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area concessa e delle strutture che verranno posate dal Comune sarà a totale carico dell'Amministrazione Comunale, ad eccezione degli interventi che la C.V.A. intendesse effettuare ai fini dell'esercizio del proprio impianto.

Art. 5) Il Comune prende atto che sul terreno oggetto della presente scrittura insistono diverse piante caratterizzate da scarsa profondità delle radici, che potrebbero essere soggette al rischio di caduta – e quindi determinare eventuali situazioni di pericolo per persone e cose – soprattutto nel caso si verificassero eventi atmosferici di particolare intensità.

L'Amministrazione Comunale si impegna pertanto a provvedere, in modo adeguato ed a proprie spese, alla predisposizione di tutte le opere e al compimento di tutte le attività che si dovessero rendere necessarie al fine di garantire la sicurezza dell'area (tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rimozione delle piante instabili, opere di recinzione);

✓ **Art. 6)** L'Amministrazione Comunale si assume ogni e qualsiasi responsabilità diretta o indiretta, sia nei confronti di terzi che della società stessa, derivanti dall'uso e/o dalla subconcessione dell'area concessa, esonerando totalmente la C.V.A. al riguardo.

Art. 7) La durata della presente concessione viene stabilita in anni cinque a partire dalla data di stipula della presente scrittura privata, dopo di che potrà essere rinnovata, previa deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Valtournenche, di anno in anno, qualora non intervenga disdetta da una delle parti, da darsi con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni scadenza. Tuttavia la C.V.A., per proprie esigenze manutentive, si riserva il diritto di rientrare in qualsiasi momento nella piena e totale di-

sponibilità di parte o di tutta l'area data in concessione precaria, con un preavviso di giorni 30.

In caso di urgenza derivante da necessità di salvaguardia della pubblica incolumità, o da specifiche prescrizioni delle Autorità competenti, o da necessità di esecuzione di lavori straordinari per l'esercizio dell'impianto la C.V.A., a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di rientrare senza preavviso alcuno nella piena e totale disponibilità di tutta o di parte dell'area concessa.

Il Comune si impegna fin d'ora a non frapporre ostacolo alcuno alla riconsegna e non avrà diritto per questo fatto a pretendere somma alcuna a titolo di indennizzo o di rimborso.

Al Comune verrà però restituita la quota parte di canone corrispondente al periodo ancora mancante alla scadenza contrattuale.

Art. 8) Il corrispettivo annuo della presente concessione viene di comune accordo fissato in € 750,00 (settecentocinquanta/00) più IVA, che l'Amministrazione Comunale corrisponderà anticipatamente alla C.V.A. entro la data di scadenza della fattura che la Società provvederà ad inviare non prima che siano trascorsi anni 5 dalla data di stipula. La C.V.A. rinuncia al canone annuo di cui sopra pari a € 750,00 per un periodo di 5 anni, quale contropartita degli oneri che il Comune si impegna a sostenere per i lavori e le autorizzazioni necessarie all'allacciamento, dell'area oggetto della presente concessione, alla rete fognaria comunale.

Il corrispettivo di cui sopra verrà rivalutato al 100% dell'indice ISTAT (indice generale nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati), secondo le variazioni verificatesi nel periodo precedente.

Art. 9) Eventuali strutture che l'Amministrazione Comunale andrà a posare sull'area concessa da C.V.A. resteranno di esclusiva proprietà della Amministrazione Comunale. In caso di scadenza, disdetta o rinuncia della concessione, l'Amministrazione Comunale dovrà provvedere, a proprie cura e spese, alla loro rimozione, ad esclusione delle recinzioni e/o protezioni. Nulla è dovuto all'Amministrazione Comunale nel caso in cui, per le attività manutentive di cui all'articolo 7, C.V.A. si trovasse nella condizione di danneggiare una eventuale pavimentazione posta in opera sul fondo oggetto della presente convenzione.

Art. 10) Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente scrittura privata, le parti faranno esplicito riferimento alle vigenti leggi in materia, nonché agli Usi e Consuetudini della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Art. 11) Ogni eventuale modifica della presente convenzione dovrà risultare da apposito atto scritto.

Art. 12) Per ogni controversia relativa alla presente scrittura privata le parti dichiarano competente, in via esclusiva, il Foro di Aosta.

Art. 13) Tutte le spese relative e conseguenti alla presente scrittura privata, come pure quelle di registrazione e dei successivi rinnovi, sono a carico della Amministrazione Comunale.

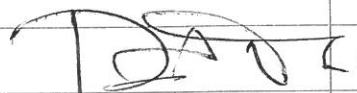
Art. 14) Ad ogni effetto legale le parti eleggono domicilio:

- La C.V.A. S.p.A. - in Via Stazione 31 - 11024
CHATILLON (AO);

- Il Comune di Valtournenche nella sede Municipale in
Piazza della Chiesa n°1 – 11028 VALTOURNENCHE (AO)

Letto, confermato, sottoscritto.

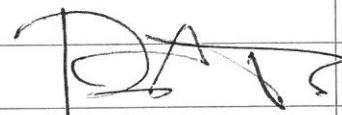
Châtillon, li 15 MAG. 2009


C.V.A. S.p.A.

Allegato A: delibera approvazione della presente scrittura

Allegato B: planimetria proprietà C.V.A.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c., si approvano specificatamente
gli art.: 5 - 6 - 7 - 9 - 12.

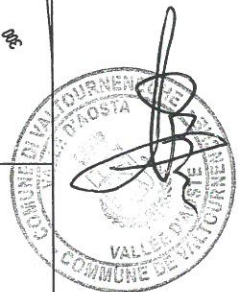

C.V.A. S.p.A.



COMUNE DI VALTOURNENCHE

FOGLIO 43 (SCALA 1:1000)

[Signature]
C.V.A. S.p.A.



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 451/2019 del UFFICIO Ufficio Segreteria ad oggetto: RINNOVO CONCESSIONE E SUB-CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ C.V.A. S.P.A. DI CHÂTILLON .- si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 33, comma 3 del vigente Statuto Comunale;

Valtournenche li, 13/05/2019

Sottoscritto dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 451/2019 del UFFICIO Ufficio Segreteria ad oggetto: RINNOVO CONCESSIONE E SUB-CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ C.V.A. S.P.A. DI CHÂTILLON .- si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile in merito alla copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Valtournenche li, 13/05/2019

Sottoscritto dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale

PARERE DI LEGITTIMITA'

Sulla proposta n. 451/2019 del UFFICIO Ufficio Segreteria ad oggetto: RINNOVO CONCESSIONE E SUB-CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ C.V.A. S.P.A. DI CHÂTILLON .- si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54, sotto il profilo della legittimità.

Valtournenche li, 13/05/2019

Sottoscritto dal Segretario Comunale
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Delibera N. 75 del 15/05/2019

Oggetto: RINNOVO CONCESSIONE E SUB-CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ C.V.A. S.P.A. DI CHÂTILLON .-.

Attesto che la presente delibera verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 20/05/2019 al 04/06/2019 ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii. e che la stessa è esecutiva a far data dal primo giorno di pubblicazione ai sensi dell'art 52 ter della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii

Valtournenche li, 20/05/2019

Sottoscritta dal Segretario Comunale
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale